



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Funzione 1 Servizi Istituzionali  
SR/

**Decreto n. 10819  
del 30.09.1999**

## **IL RETTORE**

- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTA** la Legge 2 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- **VISTA** la legge 18 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- **VISTA** la Tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, allegata al Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 9922 del 15 ottobre 1998;
- **VISTE** le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di quest'Ateneo;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale;

## **DECRETA**

La tabella E del Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

### Articolo unico

Dopo l'art. 84 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale.

## **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE**

### **Art. 85**

Nella Facoltà di medicina e Chirurgia dell'Università di Verona è istituita la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale.

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Chirurgia Maxillo-Facciale, ivi compresa la Chirurgia Speciale Odontostomatologica.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale.

L'Università può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della Legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva C.E.E. 92/98 recepite con D. L.vo n. 541/1992.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

## Art. 86

Il Corso di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle Scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D. L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del D. L.vo 257/1991.

Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di Specializzazione.

Le predette strutture non universitarie, sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del D. L.vo 502/1992.

La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L. 428/1990 e D. L.vo 257/1991).

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 4 per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della Sanità e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti Autorità Accademiche Italiane.

## Art. 87

Il Consiglio della Scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo.

Il Consiglio della Scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 85 e gli obiettivi previsti nel successivo art. 88 specificati nelle tabelle A e B relative agli standard formativi specifici per la specializzazione in chirurgia maxillo-facciale, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

- a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Il piano di studi è determinato dal Consiglio della Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella A.

L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.

Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi è deliberato dal Consiglio della scuola e reso pubblico nel Manifesto Annuale degli Studi.

## Art. 88

All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da Tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno.

A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

## Art. 89

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un Docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal Rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato la misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo gli standard nazionali specifici riportati nella tabella B.

## Art. 90

L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale e del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del 2° comma dell'articolo 6 del D. L.vo 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 del medesimo D. L.vo.

L'Università su proposta del Consiglio della Scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con Enti Pubblici o Privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

## Art. 91

Le Tabelle A e B, che definiscono gli standard nazionali per la Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate e aggiornate dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della Legge 341/1990.

La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'articolo 7 del D. L.vo 257/1991.

### **TABELLA A – Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari**

#### A – PROPEDEUTICA

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia, di embriologia, di anatomia patologica e di anatomia chirurgica; deve apprendere inoltre conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E06B Istologia, F06A Anatomia patologica, F01X Statistica medica.

#### B – DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite nell'ambito della patologia odontostomatologica e della relativa terapia.

Settori: F13B Malattie Odontostomatologiche.

#### C – SEMEIOTICA CLINICA E STRUMENTALE

Obiettivo: lo specializzando procede nell'acquisizione degli elementi di programmazione chirurgica e di diagnostica strumentale.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F13B Malattie odontostomatologiche, F12B Neurochirurgia, F14X Malattie dell'Apparato visivo, F12A Neuroradiologia, F21X Anestesiologia, F15A Otorinolaringoiatria.

#### D – ANATOMIA CHIRURGICA E DELLE TECNICHE CHIRURGICHE

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale, F08A Chirurgia generale.

#### E – CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza necessaria alla diagnosi ed al trattamento medico-chirurgico delle patologie maxillo-facciali.

Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale.

#### F – CHIRURGIA INTERDISCIPLINARE

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi di conoscenza e l'esperienza pratica necessaria a diagnosticare e trattare chirurgicamente pazienti affetti da patologie di competenza multidisciplinare anche in collaborazione con altri specialisti.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale, F12B Neurochirurgia, F13B Malattie Odontostomatologiche, F15A Otorinolaringoiatria, F08B Chirurgia plastica, F14X Malattie dell'apparato visivo, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F04C Oncologia medica.

## G – MEDICINA SOCIALE, PREVENTIVA E RIABILITATIVA

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi di conoscenza per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie maxillo-facciali e della loro prevenzione e riabilitazione.

Settori: F22B Medicina legale, F01X Statistica Medica, F23F Scienze della riabilitazione logopedica e foniatria.

## **TABELLA B – STANDAR COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE**

Lo studente per essere ammesso all'esame finale di diploma di specializzazione deve:

- aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi;
- dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici come di seguito specificato:
  1. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;
  2. almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
  3. almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica (chirurgia plastica, neurochirurgia, otorinolaringoiatria, oftalmologia), dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

IL RETTORE  
(Prof. Mario Marigo)